



Comune
di Senigallia
Sportello Unico
per le Attività Produttive

IL SUAP È ON-LINE

Senigallia, 10 dicembre 2013

Sala Mediateca Biblioteca Comunale

A.U.A. (Autorizzazione Unica Ambientale)

Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59



1_ La semplificazione degli adempimenti amministrativi in materia ambientale, principali riferimenti normativi

Art. 38 D.L. 112/2008 convertito dalla L. 133/2008 – Impresa in un giorno

Art. 2 D.P.R. 160/2010 – Regolamento SUAP

Art. 49 comma 4-quater D.L.78/2010 – Decreto legge sulla competitività

Art. 5 D.P.R. 227/2011 - Regolamento per la semplificazione ambientale degli adempimenti delle PMI

Art. 23 D.L. 5/2012 convertito dalla L. 35/2012 - c.d. Decreto Semplifica Italia

D.P.R. 59/2013 Regolamento A.U.A. (in vigore dal 13.06.2013)



2_ Ambito di applicazione, chi può richiedere l'AUA:

criterio soggettivo

1) le **PMI** (categoria delle microimprese, piccole imprese e medie imprese come definite dal D.M. 18.04.2005, n. 2) individuate cioè sulla base di requisiti relativi al **numero degli occupati** e al **fatturato annuo/totale** di bilancio annuo

criterio oggettivo

2) gli impianti **non soggetti ad AIA**, vale a dire agli impianti non contemplati nell'**allegato VIII** alla parte seconda del D.lgs 152/2006



3_ Le esclusioni:

assolute:

impianti in regime di **AIA**;

impianti soggetti ad **Autorizzazione Unica Rifiuti** (art. 208 D.lgs. 152/2006)

progetti sottoposti a **Valutazione di Impatto Ambientale** laddove la normativa statale e regionale disponga che il provvedimento finale di VIA **comprende** e **sostituisce** tutti gli altri atti di assenso, comunque denominati, in materia ambientale, ai sensi dell'art. 26, comma 4 del Dlgs 3 aprile 2006, n. 152" (**art. 16 L.R. 3/2012**)

facoltative:

le attività soggette solo a **comunicazione** o ad **autorizzazione alle emissioni in atmosfera di carattere generale** (art. 272 d.lgs.152/2006)

Il **Gestore** può **non avvalersi dell'AUA**, ma deve comunque presentare comunicazione/istanza al SUAP



4_ Titoli ambientali compresi nell'AUA

- 1) **autorizzazione agli scarichi** di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152;
- 2) **comunicazione preventiva** di cui all'art. 112 del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152, per **l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste**;
- 3) **autorizzazione alle emissioni in atmosfera** per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152;
- 4) **autorizzazione generale** di cui all'art. 272 del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152;
- 5) **comunicazione o nulla osta** di cui all'art. 8, comma 4 o comma 6, della Legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- 6) **autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura** di cui all'art. 9 del D.lgs 27/01/1992, n. 99;
- 7) **comunicazioni** in materia di **rifiuti** (artt. 215 e 216 del D.lgs 152/2006)



4_1 Autorizzazione agli scarichi

Durata procedimento: **90 gg.**

Durata del titolo: **4 anni**

Competenza: **Provincia, Comune, A.A.T.O. -> Multiservizi**

- autorizzazione agli scarichi in corpo idrico superficiale o nel suolo di acque reflue industriali e di acque reflue urbane - di competenza della **Provincia** (ex art. 46 L.R. 10/1999 e ss.mm.ii)
- autorizzazione agli scarichi in corpo idrico superficiale o sul suolo di acque reflue domestiche e assimilate alle domestiche - di competenza del **Comune** (ex art. 47 L.R. 10/1999 e ss.mm.ii)
- autorizzazione agli scarichi in pubblica fognatura di acque reflue industriali e assimilate alle domestiche - nel qual caso l'art. 124 c.7 del d.lgs.152/2006 attribuisce la competenza **all'A.A.T.O. (Autorità di Ambito Territoriale Ottimale) ->Multiservizi**

Per le domestiche in reti fognarie **NON** è necessaria alcuna autorizzazione (art. 27 c.3 NTA Piano Tutela delle Acque - approvato con DAALR 145/2010) salvo quanto disposto dal Regolamento del Gestore. **DIVERSO E' L'ALLACCIO**



4_2 Comunicazione preventiva ex art. 112 del d.lgs. 152/2006

Durata procedimento: **comunicazione 30 gg.** prima dello spandimento

Durata del titolo: **5 anni**

Competenza: **Comune**

Trattasi della comunicazione relativa **all'utilizzazione agronomica, cioè della gestione degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione residue dalla lavorazione delle olive e delle acque reflue provenienti da aziende dedite alla coltivazione del terreno, alla silvicoltura, all'allevamento di bestiame** e, entro limiti definiti, alla loro trasformazione e valorizzazione.

Nella Regione Marche la competenza alla ricezione ed al controllo delle comunicazioni è in capo al Comune, ai sensi dell'art. 47, comma 1 lett.d) della citata L.R. 10/1999 e ss.mm.ii.



4_3 Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del d.lgs.152/2006

Durata del procedimento: **120 gg** (ovvero 150 in caso di richiesta di Integrazioni)

Durata del Titolo: **15 anni**

Autorità competente: **Provincia**

Per **tutti gli stabilimenti** che **producono emissioni** deve essere richiesta una **autorizzazione** ai sensi della parte quinta del D Legs 152/2006, salvo quanto stabilito dall'articolo 267, commi 2 e 3, dal comma 10 del presente articolo e dall'articolo 272, commi 1 e 5

Si tratta della c.d. **autorizzazione ordinaria alle emissioni in atmosfera**, a cui sono soggetti gli stabilimenti che **non rientrano** tra le attività di cui all'art. 272 del codice ambiente (**autorizzazioni generali**) e gli **impianti esclusi dall'autorizzazione** (attività elencate parte I dell'All. IV alla parte quinta del D.Legs 152/2006)



4_4 Autorizzazione generale ex art. 272 del d.lgs.152/2006

Durata del procedimento: **presentazione 45 gg. prima dell'installazione**

Durata del Titolo: **10 anni**

Autorità competente: **Provincia**

La norma trova applicazione nei confronti degli stabilimenti in cui sono presenti esclusivamente **impianti** ed **attività** elencati nella **parte II dell'All. IV alla Parte V** del Codice Ambiente (c.d. impianti ed attività in deroga).

Delibera di adozione delle **Autorizzazioni a carattere generale** (si veda **D.G.P. 197/2010** Provincia di Ancona)



- Il **gestore** che presenti **istanza di AUA** dovrà pertanto **indicare gli estremi del provvedimento di autorizzazione di carattere generale al quale intende riferirsi**, che, ai sensi dell'art. 7 del decreto sostituiscono quelle riportate nell'Allegato I al Decreto 59.
- In **caso contrario**, si avvarrà della facoltà di cui al comma 1 dell'art. 7 e la sola adesione all'Autorizzazione generale **non comporterà l'assoggettamento al regime autorizzativo di AUA** (semprechè si tratti, come sopra precisato, di attività soggette solo a comunicazione)

In questo caso la **durata del titolo** sarà quella prevista dalla normativa di settore.



4_5 Comunicazione o nulla osta ex art. 8, commi 4 e 6 Legge 447/1995 (Legge quadro contro l'inquinamento acustico)

Durata del procedimento: **non contemplata**

Durata del Titolo: **non contemplata**

Autorità competente: **Comune – stesso Ufficio che riceve la domanda**

Comma 4: si tratta della c.d. **previsione di impatto acustico**, che è allegata alla domanda per il **rilascio del titolo edilizio** relativo a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che **abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili** ed infrastrutture, nonché presentazione di **domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive**

Necessaria comunicazione/deposito

L.R. 28/2001 e dalla D.G.R. 896/2003 e s.m.i



Durata del procedimento: **non contemplata**
Durata del Titolo: **non contemplata**
Autorità competente: **Comune – Ufficio Ambiente**

Comma 6: presentazione di domanda di licenza o di autorizzazione all'esercizio delle attività di cui al comma 4, che si prevede possano produrre **valori di emissione superiori a quelli determinati** ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a);

Necessario rilascio di **nulla osta**



4_6 Autorizzazione all'utilizzo di fanghi in agricoltura derivanti da processi di depurazione (ex art. 9 D.lgs. 99/2002)

Durata del procedimento: 150 gg.

Durata del Titolo: 5 anni (D.G.R. prevede da 12 a 36 mesi)

Autorità competente: Provincia

Fango come parte non chiarificata derivante dalla separazione solido-liquido realizzata nell'ambito di depurazione di un refluo.

Regione Marche = D.G.R. 2557/1993



4_7

Comunicazioni in materia di rifiuti ex art. 215 e 216 del D.lgs 3 aprile 2006, n.152

Durata del procedimento: **90 gg.**

Durata del titolo: **5 anni**

Autorità competente: **Provincia**

Procedure c.d. semplificate in materia di rifiuti

Art. 215: Autosmaltimento

Norma non applicabile per mancata emanazione dei decreti attuativi ex art. 214 comma 2 del Codice Ambiente.

Art. 216: Operazioni di recupero di rifiuti pericolosi/non pericolosi

Effettuate ai sensi dei D.M. 161/2002 (pericolosi)

D.M. 5/2/1998 e ss.mm.ii (non pericolosi)



5_ Definizioni (art. 2 del D.P.R. n. 59/2013)

a) Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)

provvedimento **adottato** dall'Autorità competente e **rilasciato** dallo SUAP, che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale di cui all'articolo 3;

b) Autorità Competente (AC)

la **Provincia** o la diversa autorità indicata dalla normativa regionale quale competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, comunque coinvolte nel procedimento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160



c) Soggetti competenti in materia ambientale (SCA)

le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, in base alla normativa vigente, **intervengono nei procedimenti** sostituiti dall'autorizzazione unica ambientale (es.: Ufficio Comunale, ASUR, ARPAM, Multiservizi, ecc.)

e) Sportello unico per le attività produttive (SUAP)


l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva, che fornisce una risposta unica e tempestiva **in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni**, comunque coinvolte nel procedimento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160

f) Gestore

persona fisica o giuridica che ha potere decisionale circa l'installazione o l'esercizio dello stabilimento e che è responsabile dell'applicazione dei limiti e delle prescrizioni disciplinate dal D.lgs 3 aprile 2006, n. 152




6_1 Procedimento di rilascio dell'AUA (art 4 c. 7 D.P.R. 59/2013)





6_2

Procedimento di rilascio dell'AUA (art 4 c. 4 D.P.R. 59/2013)





6_3 AUA e diverse fattispecie dell'art. 4 D.P.R. 59/2013

Avvio nuova attività

Rinnovo di autorizzazione

Modifica sostanziale di attività (no modifica)

Durata dell' AUA: 15 anni



7_1 Rinnovo, Aggiornamento e Modifica dell'AUA

Rinnovo_art. 5 comma 1

Presupposto: **scadenza dell'AUA**

Presentazione istanza di rinnovo: **almeno 6 mesi prima**

Rinnovo_art. 5 comma 5

Presupposto: **1) nuove disposizioni normative**

2) prescrizioni insufficienti alla tutela ambientale

(imposto dall'Autorità Competente)



7_2 Rinnovo, Aggiornamento e Modifica dell'AUA

Modifica non sostanziale_ art. 6

Comunicazione all'A.C. tramite del SUAP

1. **Silenzio assenso** della A.C. decorsi **60 gg**
2. **Richiesta** della A.C., entro **30 gg** dalla comunicazione, di **avvio della procedura dell'art. 4** se ritiene la modifica sostanziale

Eventuale aggiornamento dell'AUA, che non modifica la sua durata

Modifica sostanziale_ art. 6

Istanza di modifica presentata al SUAP

Avvio delle procedure ex art. 4 del DPR 59/2013

N.B. **assenza di riferimento normativo al concetto di modifica sostanziale**



8_ Norme finali

Procedimenti avviati prima del **13 giugno 2013**: vengono conclusi sulla base della normativa vigente al momento della presentazione dell'istanza (**esclusione dall'AUA**)

Art. 10 comma 2:

In **fase di prima applicazione** si parla necessariamente di **scadenza di singolo/singoli titolo abilitativo** (comunicazione e/o autorizzazione) e **non di AUA**

Il **rinnovo del singolo titolo** in scadenza comporta necessariamente **l'avvio di richiesta di AUA che comprenderà tutti i titoli**, ex art. 3, in possesso della Ditta.

In analogia con l'art. 5 comma 2 l'A.C. dovrà far riferimento alla documentazione già in suo possesso o in possesso degli SCA in quanto soggetti fino allora competenti.

La Ditta dovrà autocertificare che nulla è cambiato per gli altri (eventuali) titoli non scaduti.



9_ Alcuni definizioni delle NTA del “Piano di Tutela delle Acque”

Art. 26 - Disciplina degli scarichi di acque reflue urbane

1. Tutti gli scarichi di acque reflue urbane debbono essere preventivamente autorizzati.
2. Ai sensi del d.lgs. 152/2006 art. 74, comma 1, lettera i) sono **acque reflue urbane** il miscuglio di **acque reflue domestiche, di acque reflue industriali, e/o di quelle meteoriche di dilavamento, convogliate in reti fognarie**, anche separate, e provenienti da agglomerato.

Art. 27 - Disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche

1. Ai sensi del d.lgs. 152/2006 art. 74, comma 1, lettera g), **sono acque reflue domestiche** le **acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e di servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche**.
11. Sono altresì da considerare **acque reflue domestiche**, e pertanto non assoggettabili ad autorizzazione ma all'assenso e alle altre procedure di cui al comma 3, le acque reflue provenienti dai servizi igienici di edifici adibiti ad attività di servizi, commerciali, artigianali e industriali, ed abitazioni collettive, compresi:
 - a) **scuole di ogni ordine e grado**, a condizione che i rifiuti prodotti nei laboratori vengano smaltiti in conformità alla disciplina concernente il trattamento dei rifiuti;
 - b) **ospedali, case ed istituti di cura, case di riposo, a condizione**:
 - che i rifiuti prodotti nei laboratori, nelle sale operatorie, nelle farmacie vengano smaltiti in conformità alla disciplina concernente lo smaltimento dei rifiuti;



- che nelle acque reflue non siano contenute sostanze prioritarie, prioritarie pericolose, nonché le altre sostanze attualmente indicate nella Tab. 1/B dell'Allegato 1 al DMATTM 14 aprile 2009, n. 56;
- che in sede di autorizzazione venga stabilito il limite di emissione più opportuno, in relazione alle caratteristiche del corpo recettore, per le sostanze ad azione disinfettante o conservante eventualmente presenti nello scarico;
- c) **studi e ambulatori medici, veterinari, odontoiatrici, odontotecnici e simili**, purché sprovvisti di laboratori di analisi o di ricerca ovvero a condizione che i rifiuti prodotti nei laboratori vengano smaltiti in conformità alla disciplina concernente lo smaltimento dei rifiuti;
- d) **luoghi di intrattenimento sportivo e ricreativo, autodromi, kartodromi, crossodromi e altri**;
- e) **stabilimenti balneari**;
- f) **bar, pub e simili, senza ristorazione con uso di cucina**;
- g) **discoteche, sale da ballo, night club, sale giochi e biliardi**;
- h) **uffici pubblici e privati**;
- i) **edifici e luoghi utilizzati per attività culturali**;
- l) **luoghi di culto**;
- m) **porti, aeroporti ed eliporti**;
- n) **caserme, conventi, convitti ed altre abitazioni collettive**;
- o) **attività industriali o artigianali**, a condizione che le acque reflue provenienti dai servizi igienici siano convogliate e scaricate nel corpo recettore tramite condotta separata dalle acque reflue industriali;
- p) **strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere** ai sensi della normativa vigente in materia.



Art. 28 - Norme sulle acque reflue assimilate alle domestiche

1. In attuazione dell'art. 124, comma 3, del d.lgs. 152/2006, gli scarichi delle acque reflue assimilate alle domestiche **devono essere autorizzati** ai sensi dell'art. 124, comma 1, del medesimo decreto legislativo.

5. **Sono assimilate alle acque reflue domestiche**, ai sensi dell'art. 101, comma 7 lettera e) del d.lgs. 152/2006, le acque reflue, aventi caratteristiche qualitative equivalenti alle domestiche, che presentano un carico organico biodegradabile inferiore a 50 abitanti equivalenti, anche nei momenti di punta, e provenienti da:

- a) **mense di attività industriali ed artigianali, caserme, conventi, convitti ed altre abitazioni collettive, scuole di ogni ordine e grado;**
- b) **allevamento, stabulazione e custodia di animali non a fini di attività di impresa (allevamenti amatoriali, canili pubblici, etc);**
- c) **centri e stabilimenti per il benessere fisico, saloni di parrucchiere ed istituti di bellezza;**
- d) **piscine private** (non disciplinate dalla DGRM n. 874 del 24/07/2006) a condizione che in sede di autorizzazione venga stabilito il limite più opportuno, in relazione alle caratteristiche del corpo recettore, per le sostanze ad azione disinfettante o conservante presenti nello scarico;
- e) **stabilimenti idropinici;**
- f) **ristoranti annessi a strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere ai sensi della normativa vigente in materia;**
- g) **ristoranti, mense e attività simili in genere;**
- h) **strutture della piccola, media e grande distribuzione per il commercio di generi alimentari, anche con annesso laboratorio di produzione finalizzato alla vendita stessa;**
- i) **attività commerciali al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco, in esercizi specializzati o no, anche con annesso laboratorio di produzione;**



- l) **laboratori di produzione annessi alle attività commerciali al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati**;
- m) **negozi di lavanderia ad acqua che effettivamente trattino non più di 100 kg di biancheria al giorno** (come punta e non come media), a condizione che nello scarico non siano presenti sostanze solventi; non sono comunque assimilati i negozi di lavanderia dotati di macchinari aventi una capacità potenziale complessiva (cioè somma della capacità potenziale per singolo lavaggio di tutti i macchinari installati) superiore a 100 Kg ;
- n) **attività di produzione e commercio di beni o servizi, costituite da una o più tipi delle attività precedenti, fino a un carico organico biodegradabile complessivo inferiore a 50 abitanti equivalenti**;
- o) **piccole aziende agroalimentari appartenenti ai settori lattiero-caseario, vitivinicolo e ortofrutticolo individuate dall'art. 17 del d.m. 07/04/2006.**

Sono acque reflue industriali le acque reflue provenienti dalle suddette attività che abbiano un carico organico di punta di almeno 50 abitanti equivalenti. È onere di colui che chiede l'autorizzazione documentare il carico organico prodotto.

Art. 29 - Acque reflue industriali

1. Qualunque sia la potenzialità dell'impianto di depurazione **che tratta i reflui industriali**, gli scarichi di acque reflue industriali in acque superficiali devono essere conformi ai limiti di emissione indicati nella tab. 3 dell'All. 5 alla Parte terza del d.lgs. 152/2006; devono inoltre essere rispettati i limiti di emissione fissati nella tab. 3/A dell'All. 5 alla Parte terza del d.lgs. 152/2006 per gli specifici cicli produttivi ivi riportati.



Art. 42 - Acque meteoriche di dilavamento, acque di lavaggio, acque di prima pioggia

1. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.:

- nell'ambito delle **acque di lavaggio delle aree esterne adibite ad attività produttive o di servizi**, quelle specificate ai commi seguenti devono essere convogliate ed opportunamente trattate in idonei impianti;

- nell'ambito delle **acque meteoriche di dilavamento delle medesime aree esterne**, quelle specificate ai commi seguenti devono essere convogliate e la loro frazione di prima pioggia deve anche essere opportunamente trattata in idonei impianti.

Le **suddette acque di lavaggio**, nonché le **suddette acque meteoriche di dilavamento di prima pioggia** sono sottoposte alla disciplina delle **acque reflue industriali**. In sede autorizzatoria, nel calcolo del volume delle acque di prima pioggia saranno incluse tutte le acque meteoriche di dilavamento che possono asportare, anche in soluzione, sostanze inquinanti, quali sostanze idrosolubili, sostanze putrescibili, sostanze e materiali parzialmente o totalmente polverulenti.

3. Sono assoggettati alle norme di cui al comma 1, **i distributori di carburante**, comprese le aree di **autolavaggio**, e situazioni similari, per i quali inoltre va effettuata la separazione delle acque meteoriche di dilavamento e di quelle di lavaggio, da eventuali residui di prodotti petroliferi presenti nell'area, mediante l'installazione di disoleatori, prima dell'immissione nel corpo idrico recettore, ivi inclusa la pubblica fognatura.

Le situazioni esistenti devono essere adeguate entro il 740 giorni dalla entrata in vigore delle presenti NTA



10_ Allegato 1 della D.G.P. 197/2010 (autorizzazione generale)

Elenco delle attività a ridotto inquinamento atmosferico e prescrizioni

1. **Riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole** con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero massimo complessivo non superiore a 20 kg.
2. **Tipografia, litografia, serigrafia**, con utilizzo di prodotti per la stampa (inchiostri, vernici e similari) giornaliero massimo complessivo non superiore a 30 kg.
3. **Produzione di articoli in gomma e prodotti delle materie plastiche** con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 500 kg.
4. **Produzione di mobili, oggetti, imballaggi, prodotti semifiniti in materiale a base di legno** con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 2000 kg.
5. **Verniciatura, laccatura, doratura di mobili ed altri oggetti in legno** con consumo massimo teorico di solvente non superiore a 15 tonnellate/anno.
6. Rivestimento di superfici in materiali differenti dal legno, con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/giorno.
7. ...omissis..
8. **Torrefazione di caffè ed altri prodotti tostati** con produzione non superiore a 450 kg/giorno.
9. **Produzione di mastici, pitture, vernici, cere, inchiostri e affini** con produzione complessiva non superiore a 500 kg/h.
10. **Sgrassaggio superficiale dei metalli con consumo complessivo di solventi** non superiore a 10 kg/giorno.



11. **Laboratori orafi con fusione di metalli con** meno di venticinque addetti.
12. **Anodizzazione, galvanotecnica, fosfatazione di superfici metalliche** con consumo di prodotti chimici non superiore a 10 kg/giorno.
13. **Utilizzazione di mastici e colle con consumo** complessivo di sostanze collanti non superiore a 100 kg/giorno.
14. **Produzione di sapone e detergenti sintetici prodotti per l'igiene e la profumeria** con utilizzo di materie prime non superiori a 200 kg/giorno.
15. **Tempra di metalli.**
16. **Produzione di oggetti artistici in ceramica, terracotta o vetro in forni in muffola discontinua** con utilizzo nel ciclo produttivo di smalti, colori e affini non superiore a 50 kg/giorno.
17. **Trasformazione e conservazione**, esclusa la surgelazione, **di frutta, ortaggi, funghi** con produzione superiore a 350 kg/giorno e pari o inferiore a 1000 kg/giorno.
18. **Trasformazione e conservazione**, esclusa la surgelazione, **di carne** con produzione superiore a 350 kg/giorno e pari o inferiore a 1000 kg/giorno.
19. **Molitura di cereali** con produzione superiore a 500 kg/giorno e pari o inferiore a 1500 kg/giorno.
20. **Lavorazione e conservazione**, esclusa la surgelazione, di **pesce** ed **altri prodotti alimentari marini** con produzione superiore a 350 kg/giorno e pari o inferiore 1000 kg/giorno.
21. **Prodotti in calcestruzzo e gesso** in quantità non superiore a 1500 kg/giorno.
22. **Pressofusione** con utilizzo di metalli e leghe in quantità non superiore a 100 kg/giorno.
23. **Lavorazioni manifatturiere alimentari** con utilizzo di materie prime superiore a 350 kg/giorno e pari o inferiore a 1000 kg/giorno.
24. **Lavorazioni conciarie con utilizzo di prodotti vernicianti** pronti all'uso giornaliero massimo non superiore a 50 kg.
25. **Fonderie di metalli con produzione di oggetti metallici giornaliera** massima non superiore a 100 kg.
26. **Produzione di ceramiche artistiche** esclusa la decoratura con utilizzo di materia prima giornaliera massima non superiore a 3000 kg.



27. **Produzione di carta, cartone e similari** con utilizzo di materie prime giornaliere massime non superiore a 4000 kg.
28. **Saldatura di oggetti e superfici metalliche.**
29. **Trasformazioni lattiero-casearie** con produzione giornaliera superiore a 350 kg/giorno e pari o inferiore 1000 kg/giorno.
30. **Taglio e deformazione plastica di metalli.**
31. **Elettroerosione.**
32. **Lavorazioni meccaniche in genere** e/o pulizia meccanica/asportazione di materiale effettuate su metalli e/o leghe metalliche.
33. **Attività del settore calzaturiero e pellettiero.**



GRAZIE per l'attenzione

.....e **AUA** in bocca!